

DELIBERAZIONE 30 MARZO 2012
117/2012/R/GAS

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 APRILE - 30 GIUGNO 2012, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DI FORNITURA DEL GAS NATURALE PER IL SERVIZIO DI TUTELA

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 marzo 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 recante "Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE" (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 marzo 2007, n. 79/07 (di seguito: deliberazione 79/07);
- la deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 e l'allegato Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: TIVG);
- la deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2010, AGI 18/10 (di seguito: deliberazione AGI 18/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 233/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 233/10);
- la deliberazione dell'Autorità 29 marzo 2011, ARG/gas 31/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 31/11);

- la deliberazione dell’Autorità 1 giugno 2011, AGI 11/11 (di seguito: deliberazione AGI 11/11);
- la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 77/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 77/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 giugno 2011, ARG/gas 84/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 84/11);
- la deliberazione dell’Autorità 30 settembre 2011, ARG/gas 132/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 132/11);
- la deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 202/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 202/11);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2012, 116/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 116/2012/R/GAS);
- la sentenza della Corte di Giustizia, Grande Sezione, 20 aprile 2010, nel procedimento C-265/08;
- la decisione del Consiglio di Stato, Sez. VI, 28 ottobre 2010, n. 7645/2010;
- le sentenze del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), Sez IV, 25 novembre 2010, n. 7359/2010 e n. 7360/2010; 29 novembre 2010, n. 7381/2010 e n. 7382/2010; la sentenza del Tar Lombardia 4 maggio 2011, n. 1176/011.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 1, comma 3 del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73, come modificato dalla legge di conversione 3 agosto 2007, n. 125 prevede, tra l’altro, che l’Autorità indichi condizioni standard di erogazione del servizio di vendita ai clienti finali, facendo altresì salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta”;
- il decreto legislativo 93/11 stabilisce che per i clienti vulnerabili, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento, ai sensi delle disposizioni riportate al precedente punto;
- le previsioni, di cui ai precedenti punti, trovano conferma nell’attuale assetto di tutele in materia di condizioni economiche di fornitura del gas naturale, definito dall’Autorità dapprima con le modalità di determinazione previste dalla deliberazione 79/07 e poi con il TIVG;
- con la sentenza del 20 aprile 2010, la Corte di Giustizia ha stabilito che le direttive europee di liberalizzazione del mercato del gas naturale non ostano a un regime nazionale di tutela come quello di cui al precedente punto, purché tale intervento soddisfi alcuni parametri definiti nella stessa decisione;
- il Consiglio di Stato, con la decisione 7645/2010 del 28 ottobre 2010, ha affermato la legittimità del predetto assetto di tutele, anche rispetto ai parametri individuati dalla Corte di Giustizia;
- il Tar Lombardia, con le sentenze 7359/2010 e 7360/2010 del 25 novembre 2010; 7381/2010 e 7382/2010 del 29 novembre 2010; 1176/2011 del 4 maggio 2011, accogliendo i ricorsi presentati da alcuni operatori avverso la deliberazione 79/07,

ha ritenuto che le tutele definite dall'Autorità non soddisfino i predetti parametri; avverso tali pronunce l'Autorità, rispettivamente, con la deliberazione AGI 18/10 e con la deliberazione AGI 11/11, ha deciso di proporre appello;

- gli elementi di analisi della concorrenza del mercato della vendita risultano i medesimi di quelli presenti al momento dell'aggiornamento del primo, del secondo, del terzo, del quarto trimestre 2011 e del primo trimestre 2012, di cui rispettivamente alle deliberazioni ARG/gas 233/10, ARG/gas 31/11, ARG/gas 84/11, ARG/gas 132/11 e ARG/gas 202/11, per cui si ritiene preferibile conformarsi all'indirizzo del Supremo Giudice amministrativo, anche in considerazione del fatto che il Tar Lombardia, nelle sentenze sopra citate, ha ritenuto corretta la scelta, allora assunta dall'Autorità, di orientare la propria azione in coerenza con le decisioni del Consiglio di Stato.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- la deliberazione 116/2012/R/GAS ha tra l'altro modificato:
 - l'articolo 6, comma 1 del TIVG, stabilendo nuovi criteri di aggiornamento per i trimestri 1 aprile – 30 giugno 2012 e 1 luglio – 30 settembre 2012 della componente relativa alla commercializzazione all'ingrosso CCI_t calcolata, nel trimestre t-esimo, come somma dei seguenti elementi:
 - a) QCI , pari al corrispettivo fisso a copertura di altri oneri di commercializzazione del gas all'ingrosso, non compresi in quelli di cui alla successiva lettera b) e fissato pari a 0,930484 euro/GJ;
 - b) QE_t^{new} , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nel trimestre t-esimo, calcolato secondo la formula:

$$QE_t^{new} = [\alpha \times QE_t + (1 - \alpha) \times P_{MKT,t}]$$

dove:

- α è il peso attribuito al corrispettivo QE_t pari a:
 - 0,97 per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012;
 - 0,96 per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2012;
- QE_t espresso in euro/GJ, è calcolato ai sensi del comma 6.2 del TIVG;
- $P_{MKT,t}$ è la media aritmetica, espressa in euro/GJ, delle quotazioni *forward* trimestrali OTC relative al trimestre t-esimo del gas, presso l'hub *TTF*, rilevate da Platt's con riferimento al secondo mese solare antecedente il trimestre t-esimo;
- l'articolo 6, comma 4 del TIVG prevedendo che l'elemento QE_t^{new} e la componente CCI_t siano aggiornati e pubblicati dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre;

- la deliberazione ARG/gas 77/11 ha modificato l'articolo 6, comma 2 del TIVG, prevedendo che, con riferimento alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale applicabili nell'anno termico 1 ottobre 2011 – 30 settembre 2012, il parametro QE_0 sia moltiplicato per un coefficiente K pari a 0,935;
- l'indice dei prezzi di riferimento I_t relativo al gas naturale, calcolato ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del TIVG, per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012, è pari a 1,418;

- l'articolo 8, del TIVG ha stabilito che la componente di trasporto $QT_{i,t}$ nel trimestre t-esimo è calcolata, per ciascun i-esimo ambito tariffario come somma dei seguenti elementi:
 - a) QTF_i , pari al corrispettivo a copertura dei costi di trasporto di cui ai valori della Tabella n. 5 del TIVG;
 - b) QTV_t , pari al corrispettivo variabile a copertura dei costi relativi al gas di autoconsumo, alle perdite di rete e al gas non contabilizzato, calcolato ai sensi del comma 8.4 del TIVG;
- il medesimo articolo 8, del TIVG ha inoltre previsto che l'elemento QTV_t sia aggiornato e pubblicato dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun trimestre.

RITENUTO:

- opportuno, al fine di evitare situazioni di incertezza per il sistema, garantire l'aggiornamento della componente CCI_t , relativa alla commercializzazione all'ingrosso di cui all'articolo 6 del TIVG;
- necessario, a tal fine, prevedere per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012 un aumento, rispetto al valore del trimestre precedente, di 0,215530 euro/GJ dell'elemento QE_t^{new} , pari a 0,008302 euro/mc per le forniture di gas naturale con potere calorifico superiore di riferimento pari a 0,038520 GJ/mc;
- necessario, con riferimento alla componente $QT_{i,t}$ relativa al servizio di trasporto di cui all'articolo 8 del TIVG modificare per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012, il valore dell'elemento QTV_t di cui al comma 8.1, lettera b) del TIVG

DELIBERA

Articolo 1

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2012 della componente di commercializzazione all'ingrosso CCI_t

- 1.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012, i valori dell'elemento QE_t^{new} e della componente CCI_t di cui all'articolo 6 del TIVG sono fissati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento.

Articolo 2

Aggiornamento per il trimestre 1 aprile - 30 giugno 2012 dell'elemento QTV_t

- 2.1 Per il trimestre 1 aprile – 30 giugno 2012, il valore dell'elemento QTV_t , di cui all'articolo 8, del TIVG è pari a 0,068047 euro/GJ.

Articolo 3
Disposizioni finali

4.1 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

30 marzo 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni